

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 9, del predetto Decreto Legislativo 6/2016 che ha disposto il divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante;

VISTO il Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la decisione della Commissione, dell'11 marzo 2021, n. 2021/C 89 I/01, che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;

VISTA la circolare n. 224840 del 18 dicembre 2019, che ha disposto, tra l'altro, la cessazione, dal 30 aprile 2020, della distribuzione delle sigarette e dei trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante da parte dei depositi fiscali alle rivendite di generi di monopolio, nonché la distruzione delle eventuali rimanenze, al 20 maggio 2020, dei prodotti interessati;

VISTA la circolare n. 109417 del 7 aprile 2020 con la quale si prendeva atto della volontà da parte di alcuni produttori e/o importatori di modificare i contenuti di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante;

VISTA la determina direttoriale prot. n.287133/RU del 20 agosto 2020, con la quale a seguito delle segnalazioni pervenute in ordine alla possibile presenza di un aroma caratterizzante in alcuni prodotti del tabacco della Japan Tobacco International Italia S.r.l., è stata disposta, nelle more di ulteriori approfondimenti e valutazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, la revoca dell'autorizzazione relativa all'utilizzo degli stesi grafici riferiti al prodotto Camel Activate (cod.3468), e la contestuale richiesta al produttore di uniformare la produzione di tale marca di sigarette alle prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la determina direttoriale prot. n.40882/RU dell'8 febbraio 2021, con la quale, a seguito del divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante e delle comunicazioni ricevute dai produttori in merito, si è provveduto alla radiazione di alcuni prodotti del tabacco non più conformi alla normativa vigente in tema di presentazione e vendita di prodotti del tabacco;

CONSIDERATO che per alcune marche di sigarette, a seguito di richiesta da parte di produttori e importatori, si è preso atto delle modifiche avvenute nella loro composizione con l'esclusione dell'aroma caratterizzante;

VISTA in particolare la nota del 17 aprile 2020, prot. n.119683/RU, con la quale la Japan Tobacco International Italia S.r.l. confermava che: “... *a partire dal 30 aprile 2020 il codice prodotto riferito ai prodotti dell JT International Italia con aroma caratterizzante sarà riferito ai prodotti privi di tale aroma*”;

VISTE le analisi gascromatografiche condotte dal laboratorio fumo di quest'Agazia, nonché in particolare le analisi organolettiche condotte dal Laboratorio Chimico di Palermo, in relazione ai campioni di prodotto Winston Expand - Cod. 3543, (certificato di analisi Prot. Lab. n. 381 del 10/02/2021) e Camel Activate - Cod. 3468, (certificato di analisi Prot. Lab. n.570 del 25/02/2021), che hanno evidenziato la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo, e cioè la presenza di mentolo ad un livello tale per il quale i campioni di prodotto analizzati sono stati dichiarati non conformi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 6/2016;

CONSIDERATO che le predette analisi sono state condotte sulla base delle metodologie sviluppate dal Laboratorio chimico di Palermo, elaborate ed adottate ancor prima di quelle di cui alla decisione della Commissione Europea dell'11/03/2021, n.2021/C 89 I/01, procedura di ausilio ai fini della valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, la quale comunque rappresenta solamente le relazioni e i pareri del gruppo consultivo indipendente sugli aromi caratterizzanti nei prodotti del tabacco ed il punto di vista degli scienziati indipendenti che compongono il gruppo summenzionato costituito presso la Commissione Europea;

VISTA la nota dell'8 settembre 2021, prot. n.332935/RU, a firma congiunta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, e indirizzata alla DG SANTE della Commissione Europea, con la quale è stata comunicata l'intenzione di procedere alla radiazione delle due marche di sigarette in esame dal mercato nazionale, sulla base dei risultati ottenuti dal panel organolettico di quest'Agazia circa la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo in entrambi i prodotti;

VISTA la lettera del 25 ottobre 2021, Ref. Ares(2021)6556224, con cui la DG SANTE della Commissione Europea, nel prendere atto dell'intenzione di procedere alla radiazione delle predette marche di sigarette dal mercato italiano, ha confermato che i due codici TP-ID forniti 00003-19-62424 (Camel Activate) e 00003-19-62545 (Winston Expand), si riferiscono a prodotti presenti solo sul mercato italiano;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota del 19 novembre 2021, prot. n. 436747/RU, notificata a tutti gli Stati membri dell'UE, con la quale si è provveduto ad attivare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, per stabilire se e quando un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante;

VISTA la nota prot. n. 522121/RU del 30/12/2021, con la quale è stato comunicato alla società Japan Tobacco International Italia S.r.l., l'avvio del procedimento di radiazione dalla relativa tariffa di vendita delle due marche di sigarette: "CAMEL ACTIVATE" e "WINSTON EXPAND", e assegnato contestualmente il termine di quattro settimane per presentare eventuali controdeduzioni in merito;

VISTA la nota di riscontro fornita dalla predetta società con lettera del 24 gennaio 2022, prot. n.29720/RU, con la quale si informa quest'Agenzia dell'esistenza di una precedente procedura iniziata dall'Autorità Sanitaria Svedese sulle medesime marche di sigarette, e, quindi, la conseguente richiesta di sospensione della procedura avviata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento del 18/5/2016 n. 779;

VISTA la nota del 2 febbraio 2022, prot. n.48740/RU con la quale è stata data copia dei documenti, richiesti dalla Japan Tobacco International Italia S.r.l. nella precedente comunicazione, e riguardanti gli esiti delle analisi di laboratorio svolte sulle due marche di sigarette CAMEL ACTIVATE e WINSTON EXPAND, in particolare i certificati di analisi ed i relativi Rapporti di Prova, nonché il Metodo di Prova utilizzato ed infine l'indicazione delle date di produzione delle Referenze testate;

VISTA la successiva nota della società del 15 febbraio 2022, prot. n.74017/RU, con la quale si ribadiva che le due marche di sigarette sarebbero lo stesso prodotto oggetto della Procedura Svedese, senza tuttavia aggiungere valide dimostrazioni a sostegno di ciò, nonostante il differente identificativo TP-ID adottato nelle due giurisdizioni, con conseguente asserito obbligo di sospendere la procedura italiana fino all'emissione della decisione finale nella procedura svedese;

CONSIDERATO che la DG SANTE della Commissione Europea nella lettera del 25 ottobre 2021, Ref. Ares(2021)6556224, aveva già sostenuto per i prodotti in esame la differenza rispetto ai prodotti oggetto della procedura dell'Autorità sanitaria svedese;

CONSIDERATO che, all'esito del contraddittorio ai sensi dell'articolo 4, par. 2, del Regolamento del 18/5/2016 n. 779, avuto con la Japan Tobacco International Italia S.r.l. con le note di cui sopra, si è comunque ritenuto di non sospendere la procedura avviata ai sensi dell'articolo 3, par 1, del medesimo Regolamento, dal momento che - sulla base anche delle informazioni restituite dal portale comunitario Common Entry Gate - EU-CEG - i due codici TP-ID forniti: 00003-19-62424 (Camel Activate) e 00003-19-62545 (Winston Expand), si riferiscono alle due marche di sigarette commercializzate esclusivamente in Italia;

VISTO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica della tariffa di vendita, in relazione a prodotti che sono stati accertati essere non più conformi alla normativa vigente in materia di prodotti del tabacco;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono radiate dalla relativa tariffa di vendita:

TABELLA A - SIGARETTE	
Codice	MARCA
3468	CAMEL ACTIVATE
3543	WINSTON EXPAND

ARTICOLO 2

1. Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna

